

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2234

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2003

—————

Nuove disposizioni sugli illeciti relativi a falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società di revisione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha di fatto riproposto, per quanto riguarda gli illeciti commessi da responsabili di società di revisione, quanto indicato nella stessa legge-delega.

In particolare, l'articolo 2624 del codice civile, modificato dal citato decreto, stabilisce che i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con consapevolezza attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

L'articolo modificato stabilisce, altresì, che se la condotta ha cagionato un danno ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Tale norma appare del tutto inadeguata, ciò soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno visto, a partire dalle vicende svoltesi negli Stati Uniti d'America, falsificazioni in bilancio in società di portata internazionale, che hanno messo in seria crisi non solo le stesse società, i loro azionisti, le migliaia di risorse umane in esse occupate, ma anche i mercati finanziari mondiali, creando un clima di sfiducia nei risparmiatori e negli investitori che sarà difficile recuperare nell'immediato futuro, se non si avverte il forte impegno dello Stato nella prevenzione di situazioni analoghe.

Per quanto riguarda la norma in oggetto, ancorchè la stessa sia di recentissima emanazione, sarebbe opportuno, per quanto prima detto, rivederne il contenuto per i motivi di seguito esposti.

A parte la mitezza della pena prevista dalla norma a carico dei responsabili delle revisioni contabili e di bilancio, basti citare il caso di mancanza di danno per i destinatari delle comunicazioni dei revisori (un anno di reclusione), viene sanzionato solo il comportamento doloso dei professionisti (responsabili della revisione), condizionato peraltro al fatto che gli stessi ne abbiano tratto profitto.

Eppure i revisori contabili sono chiamati a svolgere un compito delicato che, pur derivando da negozio giuridico privato tra committente e società di revisione (e ciò anche quando l'incarico è conferito dalla stessa CONSOB, nei casi in cui non abbia provveduto il consiglio di amministrazione a nominare una società di revisione), acquista tuttavia nel momento in cui si estrinseca attraverso le comunicazioni sociali «una eccezionale ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata, che può ledere interessi eterogenei sia interni, sia esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso, onde la tutela penale della norma ha per oggetto la fede pubblica documentale» (Corte di cassazione, Sez. V, 13 novembre 1981).

L'attività dei revisori si concretizza, infatti, in certificazioni verso terzi: non solo verso gli azionisti e gli altri destinatari delle comunicazioni, ma anche verso coloro che di fatto entrano in relazione d'affari con la società revisionata (fornitori, acquirenti, finanziatori, eccetera).

Riguardo alle caratteristiche di onorabilità e professionalità che, anche per legge, de-

vono avere i revisori contabili, non appare congrua l'esclusione del comportamento «colposo», quale comportamento rilevante ai fini dell'illecito, come pure appare limitativa, nella fattispecie dolosa, la «*condicio*» del conseguimento per sè o per altri di ingiusto profitto (la cui prova appare veramente difficile da dimostrare, visto che il profitto potrebbe essere non solo legato ad un vantaggio economico, ma anche ad altri vantaggi, magari promessi, dilazionati nel tempo, legati a fattori diversi dalla remunerazione in denaro).

Considerato quanto sopra esposto, con il presente disegno di legge si propone la modifica dell'articolo 2624 del codice civile, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Il provvedimento che s'intende far approvare costituisce uno di quegli atti di responsabilità sull'intera materia, quali segnali concreti di attenzione e vigilanza sull'operato di chi dovrebbe con professionalità ed in buona fede garantire la veridicità dei bilanci aziendali. Ce lo impone lo stesso articolo 47 della Costituzione che vede lo Stato quale tutore dei risparmiatori e favorisce l'accesso dei cittadini all'azionariato popolare.

Il presente disegno di legge stabilisce disposizioni volte alla eliminazione della «*condicio*» del profitto per sè o per altri, per il perfezionamento dell'illecito, prevedendo altresì introduzione della fattispecie colposa e l'introduzione del profitto per sè o per altri come fattore aggravante del reato, così come per il danno patrimoniale causato ai destinatari delle comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2624 - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*) - I responsabili della revisione delle società quotate nei mercati regolamentari, delle società emittenti titoli destinati alla quotazione sui mercati stessi e delle società che amministrano o gestiscono in qualsiasi forma tecnica il risparmio del pubblico i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutarsi secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisore contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a sei mesi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno ai destinatari delle comunicazioni, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi e fino ad un massimo di un anno.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato, è stata posta in essere con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è da uno a quattro anni di reclusione.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sè o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno

patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena prevista dal terzo comma è aumentata fino al doppio.

Se dalla condotta di cui al quarto comma è derivato anche un effetto depressivo sui mercati finanziari, la pena stessa è aumentata fino al triplo».

